

ACCORDO DI CONVENZIONE

TRA

La Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con sede legale in Firenze, Piazza Vittorio Gui, 1, P. IVA 00427750484, nella persona del Sovrintendente Carlo Fuortes, (di seguito "Teatro")

E

L'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici di Toscana, con sede legale in Firenze, via Panciatichi 96, C.F. 80012790483, nella personale del Presidente Dott.ssa Chim. Francesca Piccioli (di seguito "Ordine")

PREMESSO CHE

L'Ordine intende realizzare e quindi promuovere tra i propri iscritti una serie di convenzioni che permettano a questi ultimi di godere di facilitazioni e benefici con partner culturali;

il Teatro è interessato ad offrire agevolazioni all'Ordine al fine di favorire la partecipazione alle proprie attività e l'acquisto online dei biglietti per gli spettacoli;

Tutto ciò premesso, fra le Parti si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 – Obblighi del Teatro

- a) Il Teatro riconosce a tutti gli iscritti all'Ordine una riduzione sul costo d'acquisto del biglietto d'ingresso in tutti i settori, pari al 10% del prezzo intero senza applicazione della prevendita. La scontistica sarà applicata, salvo esaurimento dei posti disponibili, ad ogni spettacolo organizzato dal Teatro; le richieste di prenotazione potranno essere presentate al referente del Teatro. Per gli acquisti effettuati in biglietteria lo sconto verrà riconosciuto presentando un documento di riconoscimento.
- b) Per favorire l'aggregazione degli Iscritti il Teatro riconoscerà agli iscritti, sui posti in Platea, uno sconto del 20% senza applicazione della prevendita qualora vengano prenotati più di 20 posti contestualmente per un unico spettacolo seppur in settori diversi del Teatro. Sui biglietti riservati nei settori di Palchi e Galleria lo sconto si manterrà invece invariato al 10%, senza applicazione di prevendita, indipendentemente dal numero di posti prenotati.
- c) Il Teatro si riserva la facoltà di offrire promozioni speciali per gli eventi organizzati e scelti dal Teatro stesso o per concomitanza con eventi richiesti dalla Fondazione;

Art. 2 - Obblighi dell'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici di Toscana

L'Ordine si impegna a promuovere la conoscenza, tra i propri iscritti delle attività del Teatro tramite:

 Segnalazione della convenzione sul proprio sito per l'intero arco della convenzione, con uno spazio periodico in homepage e nella pagina dedicata alle convenzioni culturali (se esistente);





- b) visibilità della convenzione in occasione del calendario degli eventi del Teatro;
- c) distribuzione del materiale commerciale, cartaceo o digitale, prodotto dal Teatro ai propri Associati.
- d) Altro se disponibile

Art. 3 - Durata

Il presente accordo ha efficacia e validità dalla data di sottoscrizione dell'atto fino al 31 dicembre 2024.

Art. 4 - Corrispettivo

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo non prevede alcun corrispettivo economico, in considerazione dei vantaggi che le stesse ricaveranno dalla collaborazione.

Art. 5 - Diritto di recesso

Entrambe le parti si riservano il diritto di recesso unilaterale dal presente accordo, senza obbligo di indennizzo, in tutti i casi in cui, per eventi sopravvenuti, si determinasse a insindacabile giudizio di una delle due parti una situazione di incompatibilità tale da non consentire il mantenimento dell'accordo.

Questo diritto potrà essere esercitato previo preavviso di 30 (trenta) giorni, da comunicarsi per iscritto.

Art. 6 - Riservatezza

Le informazioni di cui le parti verranno a conoscenza per la conclusione e l'esecuzione del presente accordo saranno considerate strettamente confidenziali, e non potranno essere utilizzate per altri scopi che quelli previsti dall'accordo.

La riservatezza sulle informazioni acquisite per l'esecuzione del presente accordo rimarrà valida anche dopo lo scioglimento dello stesso, per un periodo di sei mesi.

Art. 7- Risoluzione del contratto

Le parti, si riservano il diritto di risolvere immediatamente il presente accordo, con semplice comunicazione scritta da farsi all'altra parte, secondo quanto disposto ex art. 1456 c.c., qualora una delle parti non si attenesse agli obblighi stabiliti dal presente accordi.

Il contratto si risolverà altresì ex. art 1456 c.c nel caso in cui una parte utilizzi il marchio o altro segno distintivo dell'altra senza la necessaria autorizzazione o al di fuori di quanto previsto dal presente accordo

Art. 8 – Foro competente

Il presente accordo è regolato dal diritto italiano.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere direttamente o indirettamente relative all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione ed alla validità del presente accordo, le parti si impegnano fin da adesso a cercare tutte le possibili soluzioni extra-giudiziali. Nel caso in cui tali





controversie non possano addivenire ad un'amichevole soluzione, le Parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Art. 9 - Codice Etico

L'Ordine regionale dei Chimici e dei Fisici di Toscana dichiara di aver preso atto del contenuto del Codice Etico della Fondazione e del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito modello) adottati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2001, avendone preso chiara, piena ed esatta visione, globalmente ed in ogni loro singola parte, su base cartacea o attraverso collegamento telematico al sito istituzionale http://www.maggiofiorentino.com.

L'Ordine regionale dei Chimici e dei Fisici di Toscana dichiara e garantisce che quanto forma oggetto del presente contratto sarà realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni previsti nel codice etico e nel modello, nonché nel rispetto di tutta la normativa anticorruzione e, per l'effetto, si impegna a far conoscere il codice etico, il modello, nonché tutta la normativa applicabile (ivi inclusa la normativa anticorruzione) a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 10 - Tutela dei Dati Personali

Le Parti riconoscono che l'esecuzione del presente Contratto non comporta nessuna attività di trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("Regolamento"). Fatto salvo quanto sopra, qualora l'esecuzione delle Attività dovesse in futuro comportare attività di trattamento dati ai sensi del Regolamento, le Parti riconoscono che agire in piena conformità con quanto disposto dalla normativa privacy in vigore (Regolamento e i Provvedimenti dell'autorità di controllo / Garante per la Tutela dei Dati Personali applicabili) ed in particolare la corretta implementazione delle misure di sicurezza a tutela dei dati personali, costituisce condizione essenziale del presente Contratto. Le Parti altresì concordano che, in tale evenienza, regoleranno in dettaglio le reciproche obbligazioni relative al pieno rispetto della normativa privacy, incluso il corretto inquadramento dei reciproci ruoli privacy ai sensi del Regolamento (a seconda di quanto applicabile: Responsabile del trattamento, Titolare autonomo, Contitolare).

Art. 11 - Disposizioni finali

Il presente accordo annulla e sostituisce qualsiasi altro accordo, scritto o orale, intercorso tra le parti ed avente il medesimo oggetto.

La nullità di una o più clausole del presente accordo non comporta la nullità automatica delle altre clausole;

La rinuncia di una ovvero di entrambe le parti ad esercitare i diritti derivanti da una o più disposizione/i contenute nel presente accordo, non comporta la rinuncia definitiva ad esercitare tali diritti in caso di loro futura inosservanza e/o violazione.

Ogni rinuncia o modifica di una qualsiasi disposizione dell'accordo dovrà essere oggetto di un previo accordo scritto fra le parti.

Ai fini del presente accordo, L'Ordine regionale dei Chimici e Fisici della Toscana dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede legale. Il Teatro dichiara di eleggere domicilio presso la





propria sede legale in Firenze Piazza Vittorio Gui, 1 - 50144. Tutte le comunicazioni e notifiche dovranno, pertanto, essere obbligatoriamente indirizzate presso tali domicili a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in alternativa a mezzo pec.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente accordo, le Parti rimandano al Codice Civile ed alle norme di legge applicabili. L.C.S.

Firenze, 20 610 2024

Per il Teatro

Toscana, TEATRO
DEL MAGGIO MUSICAL E FLORENTINO
II Sovrintendente

Per Ordine regionale dei Chimici e Fisici della

DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE STORMAN

Le parti dichiarano di aver preso piena ed esatta visione delle obbligazioni tutte precisate nelle sopracitate clausole, ed ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c di approvarle specificatamente intendendole come sottoscritte una per una, in particolare quelle distinte agli articoli: Art. 1 – Obblighi del Teatro; Art. 2 Obblighi di ordine regionale dei Chimici e Fisici della Toscana; Art. 5 – Diritto di recesso; Art. 6 – Riservatezza; Art. 7 Risoluzione del contratto; Art. 8 – Foro competente; Art. 9 Codice Etico.

Per il Teatro

DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

H Seviintendente Carlo Fuortes Per Ordine regionale dei Chimici e Fisici della Toscana

ORBINE REGIONALE

DETCHIMICI E DEI RISICI DELLA TOSCANA

IL PRESIDENTE